

- TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONI CIVILI - RG n. 2322/2018
- 28-09-2018 - EST. DOTT.SSA CIVIDALI - COPPIA DI FATTO -
- CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA - PROLE - AFFIDAMENTO -
N. R.G. 2322/2018
- MANTENIMENTO - CONDIZIONI -



Tribunale Ordinario di Modena

DECRETO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, composto dai Sigg.ri

DOTT. Angelo Gin Tibaldi

Presidente

DOTT. Susanna Cividali

Giudice rel.

DOTT. Umberto Castagnini

Giudice

nel procedimento iscritto 2322/2018 promosso da

e

Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FIORINI FABRIZIO e dall'avv. BOVA ANNALISA
domiciliati presso VIA EMILIA EST 18 41100 MODENA

oggetto: ricorso ai sensi degli art. 337 bis C.c., 38 disp. att. C.c.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti;

premesso che:

- i ricorrenti, congiuntamente, hanno esposto l'esistenza di un accordo completo sul regime di affidamento e frequentazione e sul mantenimento dei figli nati dalla convivenza more uxorio, Cristian di anni 8 e Ilaria di anni 6, secondo le seguenti condizioni:



1- Affidare i due figli minorenni , nato a Modena in data e , nata a Modena in data , ad entrambi i genitori ed autorizzare ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.

2- Assegnare alla madre la casa familiare di Modena, viale , n. interno 7, con tutti i mobili che l'arredano, che il signor lascerà entro il 31 luglio 2018, asportando da tale domicilio familiare esclusivamente beni ed effetti personali.

3- Disporre che i figli e siano e rimangano collocati prevalentemente presso l'abitazione materna di Modena, viale 7, nella quale manterranno la loro residenza.

4- Determinare che i figli : e siano presenti presso il padre un giorno infrasettimanale con pernottamento e due fine settimana al mese dalle ore 19:00 del venerdì sera alle ore 21:00 della domenica sera; nonché per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo (da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno), quindi per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24 e 25 oppure 26, 27 e 28), nonché per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure 1, 2 e 3) e, ancora, per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. Quanto al suddetto giorno infrasettimanale con pernottamento di collocazione presso il padre: il padre terrà con sé i due figli il **lunedì** dalle ore 16.30 (uscita dalla scuola) sino all'ora di inizio della scuola del giorno successivo nelle settimane in cui gli stessi hanno trascorso il precedente weekend con la madre; mentre il padre terrà con sé i due figli il **giovedì** dalle ore 16.30 (uscita dalla scuola) sino all'ora di inizio della scuola del giorno successivo nelle settimane in cui gli stessi hanno trascorso il precedente weekend con il padre medesimo.

5- Obbligare ad erogare a , entro il quindicesimo giorno di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento dei due figli , la somma di **€ 500,00 – euro cinquecento/00 – (pari ad € 250,00 per ciascun figlio)**, annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat; nonché a concorrere al 50% nelle **spese non coperte dall'assegno periodico** necessarie per la prole seguendo le modalità del protocollo predisposto dal Tribunale di Modena qui di seguito trascritto.

Spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Modena:

Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN; d) tickets sanitari;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;

Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;



spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

Il genitore che anticiperà le spese straordinarie avrà diritto di ottenere il rimborso della quota dall'altro genitore, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della relativa documentazione.

- i ricorrenti, pertanto, concordano sulla sussistenza della necessità di disciplinare il regime di affidamento, con affidamento della prole minorenni ad entrambi i genitori, e regolamentazione della frequentazione con i genitori, nonché del regime di mantenimento;

osservato che, in concreto il regime proposto appare rispondente all'interesse della prole, ed alla opportunità di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e nonché di favorire le migliori condizioni di vita dei minori, in conformità agli interessi delle parti, e pertanto l'istanza deve essere accolta così come formulata;

ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 38 disp. att. C.c. e 3 L. n. 219/2012;

atteso che l'audizione della prole ai sensi dell'art. 337 octies C.c. è esclusa in ragione dell'età della prole;

visto l'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali vanno interamente compensate tra le stesse.

P.Q.M.

Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c., 38 disp. att. e 3 L. n. 219/2012;

dispone in conformità alle condizioni stabilite tra le parti e ;

dichiara compensate le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio del 19/09/2018

Il Presidente

(Dott. Angelo Gin Tibaldi)

Il Giudice est.

(Dott. Susanna Cividali)

